



Spett.le
dall'Autorità di regolazione
Energia Reti e Ambiente

P.zza Cavour 5
20121 Milano

Frosinone, 31/05/2018

Prot: COMM/ALe/CMa/2018/0395

inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it)

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento di consultazione “Metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione”

Si propongono, di seguito, le risposte di SGI ad alcuni spunti proposti dall'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente, (Autorità) in relazione al documento di consultazione 182/2018/R/gas (“DCO”).

Quanto riportato nel presente documento non è da intendersi di carattere riservato.

S 3. Osservazioni in merito alle tematiche connesse al trattamento delle reti regionali

Meccanismo di perequazione dei ricavi relativi alla rete regionale

SGI condivide la necessità di definire un meccanismo di perequazione tra imprese di trasporto che trasferisca la quota parte dei ricavi di pertinenza della rete di trasporto regionale alle imprese di trasporto nazionale, prevedendo anche la regolazione delle partite economiche di competenza di ciascun gestore in corso d'anno. Ad ogni modo, a parere della scrivente, la necessità di prevedere la risoluzione di partite economiche in corso d'anno tra le imprese di



trasporto richiede da parte dell'Autorità la definizione di meccanismi di perequazione tali da evitare la fase di "negoiazione" tra le parti che spesso accompagna la stipula degli accordi di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto e che in diverse occasioni ha portato a ritardi nella definizione degli stessi.

S 4. Osservazioni in merito al periodo di applicazione e al *driver* del corrispettivo per la copertura dei costi variabili

Circa le opzioni prospettate dall'Autorità, SGI ritiene maggiormente condivisibile l'ipotesi 3, in cui viene definito un unico corrispettivo variabile a copertura dei costi per gli autoconsumi le perdite di rete e il gas non contabilizzato, applicato ai punti di uscita e dove i costi operativi riconosciuti sono attribuiti alla quota di costo da recuperare mediante l'applicazione dei corrispettivi capacitivi determinati sulla base della metodologia dei prezzi di riferimento; tale ipotesi, appare di semplice attuazione in quanto prevede l'applicazione del corrispettivo ai soli punti di uscita ed inoltre la quota di costi operativi di natura fissa verrebbe recuperata, proprio in virtù di questa caratteristica, attraverso corrispettivi capacitivi.

S 13. Osservazioni in merito al trattamento tariffario delle reti di trasporto non interconnesse con la rete di trasporto nazionale, e del connesso meccanismo perequativo e dei clienti finali connessi a tali reti

SGI condivide l'ipotesi dell'Autorità circa l'applicazione di una metodologia semplificata, con l'adozione di una tariffa a "francobollo" per le reti cd. "isolate" alle quali è possibile ricondurre (ad esempio) il caso della metanizzazione della regione Sardegna. SGI ritiene altresì che in questo contesto il livello di tale tariffa debba essere allineato con il costo sostenuto dagli utenti del sistema gas italiano in tratti della rete paragonabili per dotazioni infrastrutturali.

Nel caso del progetto di metanizzazione della Sardegna, la dorsale di trasporto del gas naturale è stata inserita all'interno della rete nazionale con decreto del MiSE. In caso di realizzazione dell'interconnessione fisica con il resto del sistema gas nazionale (opzione alternativa all'approvvigionamento con GNL) questa non si configurerebbe come rete isolata;

La mancata previsione, ad oggi, del suddetto collegamento fisico è dovuto da mere considerazioni di economicità. Tale mancato collegamento comporta un mancato aggravio di costi per tutti gli utilizzatori del sistema di trasporto gas italiano. Pare improprio che l'assenza del collegamento fisico comporti, per gli utenti Sardi, anche l'ulteriore aggravio di un regime



tariffario *ad hoc* e difforme da quanto applicato sulla rete continentale. L'attuale regime tariffario prevede già dei criteri di differenziazione fra i diversi punti di entrata ed uscita della rete. Riteniamo che le tariffe "sarde" dovrebbero essere fissate analogamente a quanto avviene per il resto del sistema gas italiano

Si conclude ricordando come in presenza di un collegamento fisico l'estensione integrale alla Sardegna del regime tariffario in vigore non sarebbe in discussione, esattamente come avviene per tutte quelle aree del paese raggiunte dalla rete nazionale dei gasdotti per le quali le tariffe non sono state e non sono tuttora determinate in base ai volumi prelevati, in ossequio al principio giustamente richiamato secondo cui il regime tariffario deve evitare di penalizzare quelle aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali¹.

¹ Così come previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.